

C7200 - API ANONIMA PETROLI ITALIANA/ENI

Provvedimento n. 14625

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 25 agosto 2005;

SENTITO il Relatore Professor Carlo Santagata;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'atto della società API - Anonima Petroli Italiana S.p.A. pervenuto il 3 agosto 2005;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. API - Anonima Petroli Italiana S.p.A. (di seguito API) è una società attiva nel settore della raffinazione, commercializzazione e distribuzione di prodotti petroliferi, presente con il marchio omonimo nella rete nazionale, stradale e autostradale, di distribuzione di carburanti per autotrazione. Il capitale sociale di API è detenuto per il 51,2% dalla società API Holding S.p.A.. Nel 2004, il fatturato consolidato realizzato in Italia dal gruppo API, al netto delle accise, è stato di circa 4,14 miliardi di euro.

2. ENI S.p.A. (di seguito ENI) svolge, attraverso numerose società controllate, attività nei settori del petrolio, del gas naturale, della petrolchimica, della finanza, dell'ingegneria e dei servizi. In particolare, ENI, attraverso la Divisione Refining & Marketing, opera nel settore della raffinazione, commercializzazione e distribuzione di prodotti petroliferi con i marchi 'AGIP' e 'IP'. Il capitale sociale di ENI è detenuto per il 20,32% dal Ministero dell'Economia e Finanze, e per il 10% dalla Cassa Depositi e Prestiti. Nel 2004 il fatturato consolidato, al netto delle accise, realizzato a livello mondiale da ENI è stato di circa 51.487 milioni di euro, di cui 25.491 milioni a livello nazionale.

3. IP S.p.A. (di seguito IP) è una società attiva nella commercializzazione di prodotti petroliferi, presente con il marchio omonimo nella rete nazionale stradale di distribuzione di carburanti per autotrazione. Il capitale sociale di IP è attualmente detenuto al 100% da ENI. Nel 2004, il fatturato realizzato in Italia da IP è stato di circa 2,19 miliardi di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'operazione comunicata consiste nell'acquisizione, da parte di API, del 100% del capitale sociale di IP, a mezzo della stipula di un contratto di compravendita di azioni (di seguito Contratto di Compravendita) con l'attuale controllante ENI. Con riferimento ai rapporti tra le parti dell'operazione, il Contratto di Compravendita prevede un patto di non concorrenza che impegna ENI, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di esecuzione, a non stipulare contratti di convenzionamento di impianti già colorati IP alla medesima data.

5. Contestualmente all'acquisizione di cui sopra, IP concluderà con ENI e la sua controllata Intermode Trasporti Logistica Integrata S.p.A. (di seguito ITLI) una serie di accordi volti a definire rapporti di fornitura di prodotti petroliferi e servizi.

6. In particolare, un contratto prevede la fornitura di 'prodotti rete' (benzine, gasoli, GPL) a mezzo del quale IP si vincola ad acquistare tali prodotti da ENI per assicurare l'approvvigionamento della propria rete di distribuzione stradale secondo quantitativi in volumi decrescenti per un periodo di cinque anni (di seguito Contratto di Supply). Al fine di consentire un'opportuna flessibilità operativa, il Contratto di Supply prevede altresì che, dietro richiesta di IP, ENI sia tenuta a fornire quantitativi per un ulteriore 20% del quantitativo annuo predeterminato. I volumi di fornitura previsti risultano essere i seguenti:

BENZINE E GASOLI		
durata	obblighi di acquisto per IP	obblighi di fornitura massima per ENI
1° anno	[omissis] ¹	[omissis]
2° anno	[omissis]	[omissis]
3° anno	[omissis]	[omissis]
4° anno	[omissis]	[omissis]
5° anno	[omissis]	[omissis]

¹ [Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto sono stati ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

GPL		
durata	obblighi di acquisto per IP	obblighi di fornitura massima per ENI
1° anno	[omissis]	[omissis]
2° anno	[omissis]	[omissis]
3° anno	[omissis]	[omissis]
4° anno	[omissis]	[omissis]
5° anno	[omissis]	[omissis]

7. Con riferimento a tali volumi, salva la destinazione primaria dei carburanti alla rete IP, il Contratto di Supply consente l'eventuale immissione di parte degli stessi nella rete API.

8. Un altro contratto tra IP ed ENI, della durata di diciotto mesi, riguarda la somministrazione di lubrificanti (di seguito Contratto Lubrificanti). In base a tale accordo IP si impegna ad acquistare un minimo di [omissis] ton/anno ed ENI a fornire un massimo di [omissis] ton/anno di prodotto, già consegnato da ENI in confezioni con il marchio 'IP'.

9. Infine, un ulteriore contratto tra IP e ITLI, anch'esso della durata di diciotto mesi, riguarda l'affidamento, da parte della prima alla seconda, dell'autotrasporto dei prodotti petroliferi e dei servizi connessi per la distribuzione alla rete di impianti e il rifornimento integrale delle basi territoriali in cui è organizzato il proprio circuito distributivo (di seguito Contratto di Logistica).

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

10. L'operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è superiore ai 421 milioni di euro.

11. Con riferimento al patto di non concorrenza previsto in capo a ENI nel Contratto di Compravendita, esso costituisce una restrizione accessoria all'operazione, in quanto appare strettamente funzionale alla salvaguardia del valore dell'azienda acquisita. Al riguardo si osserva che una durata quinquennale si mostra, in questo specifico caso, giustificata in ragione delle particolari caratteristiche della società oggetto di cessione: la rete di distribuzione IP, infatti, è composta in netta maggioranza da impianti (non di proprietà della stessa società, bensì convenzionati), i cui contratti di convenzionamento scadranno per lo più entro due anni. Tenuto conto della necessità per l'acquirente API di tutelare l'integrità della rete IP rispetto al venditore ENI per un arco di tempo che risulti ragionevole sia rispetto al corrispettivo versato che alle caratteristiche del settore petrolifero (dove i contratti di convenzionamento hanno spesso durata ben superiore al quinquennio), il patto di non concorrenza descritto in precedenza risulta giustificato e accessorio alla concentrazione.

12. In relazione al Contratto di Supply, al Contratto Lubrificanti e al Contratto di Logistica, anch'essi sono da considerarsi restrizioni accessorie all'operazione, tenuto conto del fatto che risultano funzionali a rendere possibile lo scorporo di IP dal gruppo ENI mantenendo i vincoli di fornitura di beni e servizi preesistenti: ciò per un periodo transitorio sufficiente a consentire la sostituzione dei rapporti di dipendenza con una posizione di autonomia sul mercato. Con specifico riferimento al Contratto di Supply, rilevato che anche a livello comunitario sono stati recentemente ritenuti giustificati obblighi di acquisto e fornitura di durata quinquennale², si considera come i quantitativi in volume siano fissi (salva un'opportuna clausola di variazione) e decrescenti, nel complesso risultando effettivamente funzionali al legittimo interesse dell'acquirente di mantenere la piena operatività dell'impresa acquisita.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

Il mercato rilevante

13. Il settore economico interessato dalla fattispecie in esame è quello petrolifero, la cui filiera produttiva si articola in tre fasi principali: raffinazione, logistica e distribuzione, quest'ultima ulteriormente distinta tra in-rete ed extra-rete. Il mercato rilevante in cui si esercitano gli effetti dell'operazione comunicata è in primo luogo quello della distribuzione e vendita nella rete stradale ordinaria di carburanti per autotrazione, posto che IP non è attiva nella vendita di carburanti sulla rete autostradale. L'operazione interessa altresì il mercato della commercializzazione, in-rete ed extra-rete, di lubrificanti per autotrazione. Tenuto conto del disegno complessivo dell'operazione, occorre prendere in considerazione le quote detenute dalle singole imprese a livello nazionale per ciascuno dei mercati rilevanti: la valutazione degli effetti dell'operazione relativamente al mercato in-rete, nondimeno, avverrà anche a livello provinciale, poiché tale è,

² [Si veda la Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (2005/C-56/03), pubblicata in GUUE del 5 marzo 2005, con particolare riferimento ai paragrafi 33 ss. della stessa.]

secondo la prassi dell'Autorità, la dimensione del mercato geografico di riferimento nell'analisi delle operazioni di concentrazione in materia di distribuzione di carburanti in rete stradale.

14. Per quel che riguarda il mercato della distribuzione in rete stradale di carburanti, ENI risulta attualmente di gran lunga il primo operatore, con una quota in volumi venduti (al netto di quella attribuibile a IP) compresa tra il 25% e il 30%; dal canto loro, IP e API detengono entrambe quote comprese tra il 5% e il 10%, a fronte delle significative quote detenute da ESSO (tra il 15% e il 20%), KUWAIT (tra il 10% e il 15%), TAMOIL (tra il 5% e il 10%), ERG (tra il 5% e il 10%), SHELL (tra il 5% e il 10%) e TOTAL (tra il 5% e il 10%). Nel contesto considerato, terzi operatori non verticalmente integrati nella raffinazione detengono una posizione marginale.

15. Con riferimento, invece, al mercato dei lubrificanti per autotrazione distribuiti in-rete, va osservato che oltre il 90% delle vendite è realizzato dalle società petrolifere verticalmente integrate: ciò a causa dell'esistenza dell'esclusiva di vendita presso i distributori recanti i colori societari, siano essi di proprietà o convenzionati. In tale mercato, API e IP detengono quote in volume comprese tra il 5% e il 10% ciascuna. Anche questo mercato risulta essere caratterizzato dalla rilevante presenza di ENI (tra il 30% e il 35%) ed ESSO (tra il 10% e il 15%), mentre le altre società petrolifere detengono quote inferiori al 10%. Il marchio IP rappresenta per API il 54% del totale delle proprie attività nello stesso mercato.

16. Quanto al mercato dei lubrificanti autotrazione distribuiti extra-rete, il rapporto dimensionale tra le società petrolifere risulta essere più simmetrico rispetto agli altri mercati interessati e la struttura è caratterizzata da una maggiore frammentazione, dovuta alla presenza di numerosi piccoli operatori che congiuntamente detengono il 35-40% del mercato. Tali operatori, tuttavia, non sono completamente indipendenti dalle società petrolifere, sia perché queste ultime ne detengono spesso partecipazioni di minoranza, sia perché essi sono attivi nelle sole fasi a valle della miscelazione e rivendita ed acquistano la materia prima (basi lubrificanti) o il prodotto finito dalle stesse società petrolifere. Nel mercato in esame, IP detiene una posizione equivalente a quella di API, inferiore al 5%, mentre le altre società petrolifere detengono quote inferiori al 15%.

Gli effetti dell'operazione

17. Tenuto conto dell'acquisizione di controllo esclusivo di IP da parte di API, le quote di mercato delle due società sono da considerarsi congiuntamente al fine di verificare gli effetti dell'operazione. Nell'ambito di un settore oligopolistico, quale quello petrolifero, l'operazione in oggetto comporterà la riduzione delle quote di mercato del più importante operatore nazionale ENI e, in corrispondenza, la costituzione di un gruppo con quote consistenti, rispettivamente comprese tra il 10% e il 15% nella distribuzione in rete stradale di carburanti e nella distribuzione in rete dei lubrificanti per autotrazione, tra il 5% e il 10% nella distribuzione extra-rete dei lubrificanti per autotrazione.

18. A riprova di tale considerazione, in relazione alla commercializzazione dei carburanti si riporta il fatto che l'indice Hirschman-Herfindal (HHI) prima dell'operazione in oggetto risulta superiore a 2000 punti, rappresentando una situazione di mercato fortemente concentrata, mentre successivamente alla concentrazione esso scenderà di oltre 370 punti per collocarsi a circa quota 1630, corrispondente a un grado di concentrazione moderato.

19. L'esame dei dati a livello provinciale evidenzia quanto già intuitivamente si può dedurre dal dato nazionale riguardo gli effetti strutturali dell'operazione. In tutte le province italiane, infatti, l'indice HHI scende significativamente e, nell'unica eccezione riscontrata (la provincia di Pesaro Urbino, nei cui pressi API è presente con la propria raffineria di Ancona), l'incremento appare marginale (30 punti). Nelle province di Macerata, Teramo, L'Aquila, Pescara, Benevento, Perugia, Chieti, Ancona, Rieti, Ascoli Piceno, Reggio Calabria, Pesaro Urbino, Udine, Terni, Viterbo, Lecce, Matera, Pisa, Caserta, Enna, Ferrara, Messina, Potenza, Salerno, Arezzo, Trapani, Brescia, Varese, Vibo Valentia, Roma, Siracusa, Catanzaro, Crotone, Palermo e Cremona le quote di API supereranno il 15%, pur mantenendosi (ad eccezione di Macerata e Teramo, dove sono comprese tra il 35% e il 30%) sotto il 30%. In ogni caso, solo nelle province di Pesaro Urbino, Macerata, Perugia, Rieti, Terni e Benevento API diventerà il primo operatore, mentre l'operazione consente alla società di entrare per la prima volta nei mercati di Enna e della Sardegna (Cagliari, Sassari, Oristano e Nuoro). In tutti i mercati citati, ovviamente, si produce anche l'effetto di una corrispondente diminuzione delle quote di ENI.

20. All'elemento delle quote di mercato si associa anche la rilevanza commerciale di un marchio noto come quello 'IP', di cui API disporrà a seguito dell'operazione, che viene svincolato dalle politiche di gruppo sino ad ora stabilite all'interno di ENI, titolare di un altro marchio particolarmente noto come quello 'AGIP'.

21. Con riferimento ai rapporti di fornitura intercorrenti tra IP ed ENI, e segnatamente quelli relativi ai c.d. prodotti rete, il disegno del Contratto di Supply (in primo luogo il sensibile decremento dei volumi nell'arco dei cinque anni e la mancanza di particolari rapporti informativi tra il soggetto fornitore e il soggetto fornito) induce a ritenere, conformemente a quanto già considerato in precedenza e a condizione di una rigorosa attuazione degli impegni contrattuali così come prospettati dalle parti, che l'accordo accessorio consenta a IP di operare autonomamente sul mercato. Per quel che riguarda, più ancora nello specifico, la possibilità prevista nel Contratto di Supply che una parte dei volumi di 'prodotti rete' oggetto di fornitura vengano destinati alla rete API, si ritiene che tale previsione renda più libere sia IP che API nella definizione delle rispettive politiche commerciali, nell'ambito di una gestione integrata di gruppo.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro delle Attività Produttive.

Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

Fabio Cintioli

IL PRESIDENTE

Antonio Catricalà